

(N. 1878)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 14 settembre 1951 (V. Stampato N. 2001)*

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ALDISIO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(PICCIONI)

col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 SETTEMBRE 1951

Proroga del termine per le occupazioni dei terreni
adibiti a cimiteri di guerra alleati in Italia

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La durata di tutte le occupazioni di terreni, disposte in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 429, per l'impianto e la sistemazione dei cimiteri di guerra per i militari delle Forze armate delle Nazioni Unite, caduti in territorio italiano, nella seconda guerra mondiale, è prorogata al 30 aprile 1953.

Art. 2.

Le stime compilate dagli Uffici del genio civile allo scopo di determinare le indennità da offrire ai proprietari per le espropriazioni dei terreni di cui al precedente articolo 1 equivalgono, per tutti gli effetti dell'articolo 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, alla perizia prevista dall'articolo 32 della legge medesima.

Art. 3.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.